Il giorno 27 del mese di Febbraio 2008 alle ore 11,00 presso la sede di Confcooperative Mantova si sono riuniti:

- CONFCOOPERATIVE Mantova -Federsolidarietà rappresentata dai sigg. Emanuele Gollini, Vice Presidente del settore Provinciale, Maestrini Francesco e Dr. Claudio Cuoghi Consiglieri Provinciali Confcooperative Mantova, assistiti da Guido Beccari Vicedirettore Confcooperative Mantova;
- LEGACOOP Mantova rappresentata dalla Dr.ssa Monica Ganzerla;
- FP CISL Mantova rappresentata dal segretario generale sig. Armando Gervasi
- FISASCAT CISL Mantova, rappresentata dal segretario generale sig Daniele Grieco

**per completare l'accordo integrativo provinciale stipulato tra le parti in data 21 maggio 2007 in conformità all'art. 10 - punto 2° del CCNL Cooperative Sociali del 26/05/2004.**

- A seguito del Protocollo d'intesa regionale della Lombardia tra le organizzazioni firmatarie il CCNL per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali, che individua nella provincia l'ambito in cui articolare la contrattazione territoriale di cui all'art. 10 del CCNL, le organizzazioni sindacali FISASCAT CISL, FPS CISL, e le organizzazioni di rappresentanza delle Cooperative CONFCOOPERATIVE Mantova -Federsolidarietà, e LEGACOOP Mantova, e a seguito dell'accordo integrativo provinciale sottoscritto in data 21 maggio u.s.
- riconfermate le premesse dello stesso accordo provinciale del 21/05/2007 di seguito riportate

**Preso atto** di quanto contenuto nel vigente CCNL in materia di contrattazione decentrata ed in particolare delle materie demandate al livello di contrattazione provinciale/aziendale;

**Preso atto** che negli incontri tenutisi in precedenza le parti hanno condiviso la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un accordo integrativo provinciale che definisca i diversi istituti contenuti nel documento presentato dalle OO.SS.;

**Vista** la dichiarata volontà delle parti a definire un accordo integrativo provinciale che costituisca base di riferimento territoriale e successivamente l'intento di esercitare tutte le azioni necessarie al che questo sia obbligo di applicazione per tutte le cooperative cui si riferisce prescindendo dalla provincia di provenienza della cooperativa;

**Dato atto** che le parti si sono date reciprocamente impegno per:

1) **procedere** alla definizione dell'accordo sulla produttività (ex ERT) per l'anno 2007 entro il mese di giugno 2007;
2) **completare** la definizione dell'accordo sull'integrativo provinciale entro il Settembre 2007 con riguardo ai capitoli non ricompresi nello stesso accordo provinciale del 21/05/2007 e di cui al documento presentato dalle OO.SS. e in mano delle parti durante la discussione

Tutto ciò premesso, le parti, che nel frattempo hanno proseguito il confronto,

**CONCORDANO**

quanto segue:

***Area di applicazione***

**ART. 1) AREA E SFERA di APPLICAZIONE**

II Contratto Integrativo Collettivo Provincial integra le norme contenute nel CCNL Cooperative Sociali del 26/05/2004 applicandosi a tutte le prestazioni di lavoro, dipendenti e soci-lavoratori, in forza alle Cooperative Sociali della Provincia di MANTOVA e ai dipendenti e soci-lavoratori impiegati in servizi socio-assistenziali-sanitari-educativi e di reinserimento lavorativo allocati in

provincia di MANTOVA gestiti da Cooperative e da altre ditte di provenienza extra-provinciale.
Il presente contratto si applica a tutti gli operatori dipendenti e soci-lavoratori come previsto anche dalla legge 142/01, e specificatamente agli apprendisti e ai lavoratori impiegati nei servizi siti nel territorio provinciale mantovano gestiti anche da Cooperative Sociali con sede legale extra-provinciale.

## ART. 2) DECORRENZA e DURATA

II presente Contratto decorre dalla di sottoscrizione e scade il **31/12/2008**; esso s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con notifica formalizzata, almeno due mesi prima della sua scadenza.
I suoi effetti comunque continueranno a permanere sino ad un'eventuale revisione o rinnovo.

## ART. 3) RELAZIONI SINDACALI

Le parti danno atto che si dovrà procedere al rinnovo del Comitato Misto Paritetico il cui lavoro si ritiene una base positiva per una ancor più fattiva ed efficace opera di miglioramento delle condizioni del mercato degli appalti, attraverso un'opera di sensibilizzazione delle stazioni appaltanti sia di natura pubblica che privata al rispetto di quanto previsto dal CCNL di settore e dalle norme vigenti, con riferimento soprattutto al costo del lavoro ed alla regolarità dello svolgimento delle gare di appalto.

Inoltre, il Comitato Misto Paritetico dovrà, nell'ambito delle sue più ampie attribuzioni,

- ✓ Approfondire la conoscenza del Settore e favorire il mercato occupazionale delle figure necessarie alle Cooperative, attraverso l'attivazione di rapporti con gli Enti Pubblici. Monitorare l'andamento del mercato del lavoro nel settore Cooperative.
- ✓ Assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinchè si tenga conto, nei regimi di convenzione e nei capitolati d'appalto, dei costi connessi con l'applicazione del CCNL, del Contratto Integrativo territoriale e dei costi connessi alla sicurezza anche in forza della L. 123/2007, e in coerenza alla normativa e alla legge n. 142/2001.
- ✓ Monitorare e promuovere l'applicazione del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
- ✓ individuare il fabbisogno professionale e formativo del comparto e promuovere conseguentemente iniziative formative con l'ausilio degli Enti Bilaterali anche ai fini dell'accesso alle risorse stanziate per la formazione professionale;
- ✓ Attuare le previsioni di cui all'art. 2 del vigente CCNL.
- ✓ Presso il Comitato Paritetico avranno sede la commissione di conciliazione ed i Collegi Arbitrali in attuazione di quanto previsto dagli artt. 38 e 39 del CCNL.

Le parti comunque concordano di incontrarsi periodicamente, ed in ogni caso almeno una volta all'anno, per la verifica della piena e corretta applicazione del Contratto Integrativo Provinciale nella realtà provinciale, analizzando eventuali contenziosi interpretativi e ricercando le opportune soluzioni per la generalizzata estensione dell' Accordo.

Si auspica inoltre l'individuazione di strumenti atti a monitorare gli appalti allo scopo di dare continuità ed efficacia all'azione di verifica delle eventuali anomalie riscontrate nel mercato al fine di attivare gli adeguati strumenti correttivi nelle sedi opportune.

## ART. 4) DIRITTO ALLO STUDIO, QUALIFICAZIONE. RIQUALIFICAZIONE e AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

A) L'art. 68, fermi restanti le percentuali e le quantità previste dal CCNL, è così precisato ed integrato:
II diritto ai benefici previsti dall'art. 68 può essere richiesto ed esercitato da tutti i lavoratori, in forza alla cooperativa, per frequentare corsi di studio,abilitante a titolo professionale legati all'attività della cooperativa.

II diritto si esercita, in assenza di accordi aziendali con altre indicazioni, solo a titolo individuale con pieno riconoscimento di quanto previsto dall'art. 68 (150 ore) per mezzo di richiesta formale.
Per le lavoratrici/lavoratori a tempo parziale la maturazione e l'esercizio del beneficio sarà riproporzionato all'effettiva prestazione individuale di lavoro.
II diritto sarà praticato in coincidenza dell'orario di lavoro con gli orari scolastici di frequentazione dei corsi, opportunamente documentati: sono escluse dai permessi retribuiti per frequenza ai corsi (150 ore) le ore utili per sostenere prove d'esame garantite, ai sensi della vigente normativa e in conformità al citato art. 68 comma 1 punto 3.

B) L'art. 69, fermi restanti le percentuali e le quantità previste dal CCNL, è così precisato ed integrato:
II diritto compete a tutti i lavoratori in forza alla Cooperativa per frequentare corsi, di aggiornamento e di qualificazione-riqualificazione che abbiano specifico riferimento alla mansione attribuita o ai servizi prestati dalla Cooperativa. Rientra nella sfera del diritto qui contemplato e disciplinato anche la partecipazione a corsi E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) per il conseguimento di crediti formativi in ottemperanza alle disposizione di legge vigenti fatto salvo eventuali accordi aziendali
Per le lavoratrici/lavoratori a tempo parziale la maturazione e l'esercizio del beneficio sarà riproporzionato all'effettiva prestazione individuale di lavoro.

C) Nel caso di effettuazione di corsi di formazione/qualificazione (Qualifica Professionale) il cui costo sia assunto dalla cooperativa con rilascio di titolo/attestazione che riveste esclusivamente carattere individuale ed utilizzabile quale titolo di abilitazione professionale anche in altra struttura/azienda si stabilisce la permanenza in forza alla cooperativa per almeno 24 mesi. In difetto l'operatore sarà tenuto a rimborsare con l'ultimo cedolino paga i costi sostenuti a tale motivo dalla cooperativa.
Parimenti in caso di dimissione dell'operatore prima che siano trascorsi almeno 24 mesi, saranno trattenute le somme sostenute dalla cooperativa per consentire la frequenza a corsi il cui titolo sia utilizzabile anche in altra struttura/azienda (es. corsi per addetti all'antincendio – corsi per il primo soccorso aziendale – corsi sostitutivi del libretto di idoneità sanitaria, ecc.)

## ART. 5) UTILIZZO DEL MEZZO di TRASPORTO

La Cooperativa potrà richiedere agli/alle operatori/trici in forza di impiegare il proprio mezzo di trasporto (autovettura) per ragioni di servizio, sia per situazioni contingenti determinatesi in relazione a bisogni dell'utenza, sia per servizi strutturali con necessità di spostamento nel territorio aventi le caratteristiche delle prestazioni domiciliari (es.: SAD oppure ADI) o prestazioni similari.
Nel caso di consenso all'utilizzo di autovettura propria sarà riconosciuto al lavoratore un indennizzo sotto voce di "Rimborso chilometrico" pari al valore di € 0,27 per ogni chilometro percorso, fatte salve condizioni di miglior favore. Le parti concordano che eventuali sensibili scostamenti dovuti ad aumenti o diminuzione del carburante saranno oggetto di verifica tra le parti firmatarie.

## ART. 6) ATTIVITA' DI SOGGIORNO

Per attività di soggiorno s'intende una prestazione di lavoro eseguita fuori sede con obbligo di soggiorno e permanenza notturna conseguente ad un'esplicita richiesta della Cooperativa.
Alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati in attività di soggiorno spetta:

- ✓ la normale retribuzione ordinaria per ogni giorno di prestazione riferita all'orario di lavoro settimanale;
- ✓ un'indennità lorda giornaliera, da erogarsi in busta paga sotto la voce "indennità di soggiorno" pari a **€. 35,00 per ogni giornata** di lavoro coincidente con l'attività di soggiorno in caso di trasferta di durata superiore al giorno, comprendente quindi almeno un pernottamento.

**ART. 7) INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DELL'O.S.S.**

Con riferimento all'art. 10 punto 2 lettera D) del CCNL in vigore le parti convengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore gia esistenti alla data di sottoscrizione del presente:

a all'operatore in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario, e **che ne svolga le funzioni**, con atto formalmente riconosciuto dalla cooperativa è attribuito l'inquadramento del 4° livello CCNL con corresponsione di un'Indennità Professionale mensile del valore di **€ 65,00 lordi** da riconoscersi nella retribuzione globale di fatto utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti, differiti;

b all'operatore in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario, **che ne svolga le funzioni saltuariamente e comunque su richiesta della cooperativa**, sarà riconosciuta un'Indennità per ogni ora effettuata in turno di lavoro come OSS determinata nella misura di **€ 0,40/ora**.

Fermo restando l'importo dell'Indennità Professionale di cui al punto A) la stessa sarà riconosciuta limitatamente al periodo in cui si svolgono dette mansioni. L'indennità professionale di cui sopra sarà assorbita a fronte di eventuale riconoscimento e nuovo inquadramento sia contrattuale che economico della figura professionale dell'O.S.S. nella classificazione del CCNL, a seguito di futuri rinnovi del Contratto Nazionale.

**ART. 8) BANCA ORE**

Con il presente accordo integrativo provinciale a partire dal 1° Febbraio 2008 in via sperimentale per un anno verrà istituita la norma della banca ore per tutti gli operatori delle cooperative sociali operanti nella provincia di Mantova.

L'operatore che mensilmente effettuerà un numero di ore straordinarie superiore 10, potrà recuperare nei successivi 6 mesi il monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato; qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore è dovuta per le ore non recuperate la retribuzione con le maggiorazioni del 10%.

Tutte le ore dei di corsi di formazione obbligatori fatti al di fuori dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale saranno inserite nella banca ore e recuperate secondo quanto previsto dal precedente comma e, qualora per comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore è dovuta per le ore non recuperate sola la retribuzione senza le previste maggiorazioni di cui sopra.

**ART. 9 CAMBIO GESTIONE**

Riconosciuta la particolare situazione di criticità in cui verte il settore della cooperazione sociale, seppure non espressamente previsto tra le materie delegate dall' art.10, le parti convengono di concordare la seguente integrazione dell' art. 37 del CCNL in considerazione dei frequenti cambi di gestione che si producono nel settore delle cooperative sociali.

1. Nel caso di cambio di gestione la cooperativa uscente, con la massima tempestività possibile e in ogni modo prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle 00. SS. territoriali. L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e in ogni modo prima del verificarsi dell'evento) darà a sua volta formale notizia alle 00. SS. territoriali e alle centrali cooperative firmatarie del presente accordo circa l'inizio della nuova gestione. Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia.

2. L'azienda subentrante assumerà nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti e dalla disciplina contenuta nel presente accordo, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, tutti gli addetti in forza all'appalto o convenzione stessa o unità produttiva interessata al cambio di gestione. In tal caso l'azienda cessante è esonerata dall'obbligo del preavviso dì cui all'art. 33 del CCNL Coop. Soc. 26/05/04.

3. Le cooperative interessate prenderanno preventivi accordi per compiere il passaggio degli addetti in forza sul servizio, oggetto dell'appalto o convenzione, trasferimento.

4. Il passaggio di gestione con l'Azienda subentrante avverrà sotto forma di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e **senza periodo di prova.** I lavoratori con contratto a termine. saranno assunti dalla subentrante fino alla scadenza naturale del rapporto originariamente determinato.

5. Nell' ipotesi in cui saranno in atto, al momento della cessazione, sospensioni dell'attività lavorativa che in ogni caso comportino la conservazione del posto di lavoro (malattia - infortunio - maternità aspettative, ecc.) il rapporto di lavoro continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto sarà assunto dall' azienda subentrante nel momento in cui viene meno la causa sospensiva.

6. Gli addetti in forza presso servizi concessi in appalto o convenzione la cui scansione temporale è subordinata ai calendari scolastici (es. Assistenza Educativa scolastica) saranno assunte con le condizioni previste nel presente accordo. Per i periodi di sospensione del servizio si attuerà la sospensione della prestazione lavorativa nel periodo d' interruzione estiva con aspettativa non retribuita, senza maturazione in tali periodi d' istituti contrattuali e previdenziali.

7. Agli addetti neo assunti di cui ai punti precedenti sarà applicato il CCNL Cooperative Sociali 26.5.2004 sottoscritto dalle associazioni ANCST-LEGAGOOP, FEDERSOLIDARIETA'CONFCOOPERATIVE. AGCI-SOLIDARIETÀ, FUNZIONE PUBBLÌCA-CGIL, FISASCAT-CISL, FPS-CISL, UIL-PPL e successivi rinnovi e integrazioni, nazionali, regionali e/o provinciali.

8. Le aziende subentranti non rilevano altri obblighi nei confronti dei lavoratori neo assunti se non quelli stabiliti nel presente accordo e dal CCNL. Le aziende cessanti si impegnano a riconoscere nei termini di legge e contrattuali quanto dovuto ai lavoratori.

**Nota a Verbale**
**Le parti si danno atto che il presente articolo sarà oggetto di confronto successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in fase di discussione a livello nazionale**

**ART. 10 LAVORO FESTIVO**

A partire dal 01/01/2008 a tutti gli addetti, che svolgono attività lavorativa nelle giornate domenicali e nelle giornate festive (art. 58 CCNL) verrà riconosciuta una Indennità fissa, valida per tutte le qualifiche professionali, del valore di € 0,10 per ogni ora di lavoro effettuata nelle suddette giornate ed erogata con la retribuzione del mese corrispondente.

Tale riconoscimento si intende completamente assorbibile nel caso in cui nella ridefinizione del CCNL vengano introdotte misure di riconoscimento e compensazione del lavoro domenicale e festivo.
L'indennità di cui al presente articolo non viene corrisposta nel caso in cui il lavoro festivo si realizzi durante un attività di soggiorno per la quale si applica invece la regolamentazione di cui all'Art. 6 del presente accordo.

**ART. 11) ELEMENTO RETRIBUTIVO TERRITORIALE**

Le parti convengono di determinare, come previsto dall'articolo 10 punto 2 del CCNL, un Elemento Retributivo Territoriale (ERT) che risponda ai criteri dell'accordo 23-7-1993 e al quale sia applicabile lo speciale regime di decontribuzione previsto all'articolo 2 della Legge 135/1997 e successive integrazioni, stabilito per l'anno 2007 nella misura massima di € 253,00.

Le modalità di determinazione dell'importo da corrispondere effettivamente agli operatori aventi diritto, faranno riferimento agli indici di bilancio quali il fatturato e l'utile d'esercizio conseguito dalle cooperative nell'anno 2007.

La corresponsione di detto ERT avverrà con il cedolino paga relativo alla mensilità di settembre 2008.

Per quanto sopra, le parti convengono che entro il 31 marzo 2008 perverranno alla fissazione e precisazione definitiva degli indici di riferimento.

Resta in ogni caso fermo che l'erogazione dello stesso ERT sarà decurtato delle eventuali quote economiche integrative corrisposte dalle cooperative per effetto di accordi sindacali aziendali sottoscritte con le OO.SS. firmatarie del presente accordo migliorativi della retribuzione contrattuale.

Le parti firmatarie del presente accordo riconoscono nel Comitato Paritetico di cui all'art. 3) RELAZIONI SINDACALI l'organismo di riferimento per la discussione per eventuali controversie sull'applicazione dell'accordo.

Letto, Confermato, Sottoscritto in Mantova 27 Febbraio 2008

Per la parte datoriale

CONFCOOPERATIVE Mantova

LEGACOOP Mantova

Per le Rappresentanze Sindacali

FP CISL

Fisascat CISL